

CIRCOLARE OPERATIVA

Circolare n. 19/2018

13 Dicembre 2018

MODIFICHE ALLA DETRAZIONE IVA

CHIARIMENTI SULLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il legislatore, dopo oltre un anno dalla modifica del regime della detrazione Iva (D.L. 50/2017) e dopo le discussioni scaturite dall'intervento interpretativo sulla Circolare 1/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate (sul tema si rimanda alle seguenti Circolari dello Studio: n. 30 del 19/12/2017, n. 02 del 11/01/2018 e n. 07 del 09/02/2018) torna sull'argomento correggendo – in parte – il contrasto tra la Circolare e il DPR 100/1998.

In effetti, in base alla Circolare 1/E/2018, per le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione non era più possibile detrarre l'Iva nel mese di competenza pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la liquidazione periodica, posticipando l'esercizio del diritto al periodo successivo e creando un disallineamento tra esigibilità e detraibilità dell'imposta.

Il Decreto Legge 119/2008 modifica l'articolo 1, comma 1, del DPR 100/1998 stabilendo ora che **entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.** Pertanto, a differenza, di quanto accaduto fino a ottobre, con la modifica l'Iva su una fattura relativa, per esempio, a un'operazione effettuata a ottobre 2018 (datata 31 ottobre 2018) e ricevuta il 5 novembre 2018 poteva essere inclusa nella liquidazione periodica del mese di ottobre e non più in novembre.

Il legislatore si è tuttavia affrettato a specificare, in contrasto con il funzionamento dell'imposta, **che tale disciplina non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente**, vale a dire nel caso di una fattura relativa a un'operazione effettuata a dicembre 2018 (data fattura 31/12/2018) ricevuta il 5 gennaio 2019, per la quale non è possibile detrarre l'imposta nella liquidazione del 16 gennaio 2019.



In questo contesto, già complicato, si inserisce l'obbligo della fatturazione elettronica con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019 non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail? La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31/12/2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l'arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l'Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: *"L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 01/01/2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'**effettiva emissione della fattura**. Nel caso rappresentato, se la fattura è emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica"*.

Nella sostanza:

- è corretta la modalità cartacea per le fatture datate 2018, spedite/trasmesse entro il 31/12/2018;
- non può essere gestita in modalità cartacea una fattura datata 2018 spedita/trasmessa successivamente al 31/12/2018, con tanto di documentazione della data di trasmissione (PEC, e-mail, ecc.).

Dato questo complesso intreccio normativo, sono quattro i casi in cui le imprese possono trovarsi:

CASO 01

Fatture per operazioni effettuate, spedite/trasmesse nel dicembre 2018 e registrate entro la fine dell'anno.

CASO 02

Fatture per operazioni effettuate, spedite/trasmesse nel dicembre 2018 ma registrate nel 2019.

CASO 03

Fatture per operazioni effettuate nel dicembre 2018 spedite/trasmesse nel 2019 e quindi registrate nel 2019.

CASO 04

Fatture per operazioni effettuate nel 2019.

Di seguito si analizzano i CASI sopra ipotizzati.

CASO 01

Fatture per operazioni effettuate, spedite/trasmesse nel dicembre 2018 e registrate entro la fine dell'anno.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).

L'effettiva emissione e spedizione/trasmissione della fattura è 2018 pertanto è corretta l'emissione in modalità cartacea.



CASO 02

Fatture per operazioni effettuate, spedite/trasmesse nel dicembre 2018 ma registrate nel 2019.

Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 e si renderà necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che inevitabilmente sarà il 2019.

L'effettiva emissione e spedizione/trasmisione della fattura è 2018 pertanto è corretta la modalità cartacea.

CASO 03

Fatture per operazioni effettuate nel dicembre 2018 spedite/trasmesse nel 2019 e quindi registrate nel 2019.

Si potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta solo nel 2019, a partire dal mese di febbraio con riferimento a gennaio, anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2019, considerata l'esclusione prevista dalla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, del DPR 100/1998. Tale nuova impostazione, peraltro, rischia di avere effetti anche sulle liquidazioni Iva dei mesi successivi, in quanto una fattura 2018 ricevuta e registrata ad esempio il 5 marzo 2019 non potrà concorrere a formare la liquidazione Iva di febbraio 2019, bensì il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo con la liquidazione di marzo.

Anche se la fattura è stata emessa nel 2018, poiché la spedizione/trasmisione è del 2019 deve essere emessa in formato elettronico.

CASO 04

Fatture per operazioni effettuate nel 2019.

In un determinato mese si potrà esercitare il diritto alla detrazione relativo anche ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Esempio: fatture per operazioni effettuate a febbraio 2019 e ricevute nei primi 15 giorni di marzo – il relativo diritto alla detrazione potrà essere effettuato nella liquidazione Iva relativa al mese di febbraio 2019).

Emissione della fattura nel 2019 in formato elettronico.

E' evidente che la gestione operativa è complessa perché impone di effettuare mensilmente una attenta analisi delle fatture da inserire o da escludere dalla liquidazione Iva.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.